

Antiriciclaggio. Pagamenti ai professionisti

L'obbligo di Pos non elimina l'adeguata verifica

Ranieri Razzante

Il controverso obbligo di pagamento con Pos ha un impatto soft sulla normativa antiriciclaggio. L'articolo 49 del dlgs 231 del 2007, sugli adempimenti relativi all'uso del contante, stabilisce che è vietato il trasferimento a qualsiasi titolo di denaro contante o strumenti al portatore per importi pari o superiori a 1000 euro. Sono quindi consentiti liberamente e in ogni sede, a qualsiasi titolo (oneroso o gratuito, ad es. per pagamenti o donazioni), movimenti in contanti fino a 999,99 euro. Ciò sta a significare, per quanto qui interessa, che presso gli esercizi commerciali e tutti i soggetti toccati dal decreto appena entrato in vigore, i pagamenti in contanti restano liberi fino alla predetta soglia.

Questi concetti, tuttavia, non sono parsi affatto ovvi nei primi giorni di vigenza dell'obbligo di Pos. Si è pensato ad un divieto assoluto del contante, o quantomeno fino ai 30 euro, dato che la legge prevede l'obbligo di dotarsi di Pos per garantire ai clienti pagamenti con carte bancomat e prepagate (non di credito, poiché si parla di strumenti che funzionino «previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell'utilizzatore») dai 30 euro in su.

Inoltre, per i liberi professio-

nisti contabili e legali, obbligati dalle norme antiriciclaggio alla cosiddetta "adeguata verifica" e alla registrazione di rapporti ed operazioni occasionali pari o superiori ai 15.000 euro su registro cartaceo dedicato, resta comunque l'obbligo della prima, mentre la registrazione dei pagamenti avverrebbe solo per somme pari o superiori ai 15.000 (o diversa soglia scelta dal professionista medesimo), ricordando che deve trattarsi non di parcelle, esentate dalla annotazione.

Potrebbe però darsi il caso che con il Pos il cliente voglia fare arrivare al professionista dei soldi che, dal conto corrente di quest'ultimo, il cliente debba consegnare a una controparte a fronte di una transazione o qualsivoglia altro debito pecuniario il cui pagamento avvenga tramite un legale. Si ricorda che questi casi comportano comunque una adeguata verifica (con richiesta dello «scopo e natura» dell'operazione e del «titolare effettivo» della medesima). Ciò rientrerebbe nella fattispecie prevista dall'art. 12, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto 231/2007, a fronte della quale si dovrebbe prescindere anche dalla soglia dei 15.000 euro. Un problema invece ben più serio potrebbe porsi nel momento in cui il cliente voglia usare il Pos ma frazionare

il pagamento in più tranches. L'acconto oggi, il saldo fra un mese, ad esempio. Se l'acconto non supera i 1.000 euro, si potrà pagarlo in contanti. Ma il saldo dovrà avvenire per forza con Pos o assegno o bonifico, in quanto - trattandosi della medesima operazione, consulenza o rapporto continuativo che dir si voglia - se il cliente versasse dell'altro contante, superando il limite suddetto, potrebbe incorrere nel «cumulo» di cui sempre all'art. 49, comma 1, della legge antiriciclaggio, che usa l'avverbio «complessivamente» quando pone, per l'appunto, il divieto ai trasferimenti di contante.

Qui si rileva un assurdo già nella normativa in questione, soprattutto con la soglia così bassa ai 1.000 euro (unica in Europa). Si costringe al pagamento tracciato, a procurarsi un bancomat o carta o assegni anche chi non ha un rapporto di conto corrente bancario o postale (e in Italia trattasi di circa 2 milioni di cittadini). È appena il caso di ricordare che il reato di evasione fiscale si realizza, sempre in sintesi, quando una prestazione economica non viene supportata da alcun documento giustificativo, a prescindere da come sia stata pagata. E ciò non si risolve con i blocchi ai pagamenti, quelli leciti, obbligando inoltre un cittadino italiano o comunitario in Italia a possedere



Peso: 15%

strumenti diversi dal contante. Tra l'altro, per importi di cui si parla non vi sarebbe reato fiscale, ai sensi del decreto legislativo 74 del 2000, ma solo una violazione amministrativa. Come dovrà comportarsi il professionista che si veda chiedere dal cliente di effettuare più pagamenti sopra soglia, paradossalmente senza mai usare il contante, visto che i bancomat hanno limiti di importo spendibile giornaliero? Anche il frequente utilizzo di strumenti di debito o carte di credito viene considerato un indicatore di anomalia dalla

Banca d'Italia nelle sue istruzioni sulle segnalazioni di operazioni sospette.

Banale, ma non ultima, la domanda sui pagamenti «misti», dati i limiti di spendibilità, ai quali si sarà costretti comunque, magari dando il rimanente in contanti, seppure sotto soglia. Le autorità li considerano comunque pagamenti elusivi delle norme contro il riciclaggio. Ciò qualora il bancomat, essendo ad addebito immediato, dovesse considerarsi «contante». Un maggiore raccordo tra norme è auspicabile.

FRAZIONAMENTO DIGITALE

I corrispettivi saldati
attraverso bancomat
con operazioni frazionate
fanno scattare il dovere
della segnalazione



Peso: 15%